

Repertorio N. 24215

Raccolta N. 10651

----- ATTO DI INTERPRETAZIONE FUNZIONALE DELLA -----  
----- CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO DEL S.I.I. AL FINE DI -----  
----- FAVORIRE LA BANCABILITÀ DEL CONTRATTO DI -----  
----- FINANZIAMENTO B.E.I. -----  
----- REPUBBLICA ITALIANA -----

ATO Provincia di Milano

Prot. generale del 13/10/2014

N. 0011097



L'anno duemilaquattordici, il giorno tredici del mese di ottobre.

13 ottobre 2014

In Assago (MI), Via del Mulino n. 2, Edificio U10.

Avanti a me Anna Ferrelli, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano,

----- sono personalmente comparsi i signori: -----

- PEPE Italia, nata a Mola di Bari (BA) il 27 novembre 1976, domiciliata per la carica in Milano, Viale Piceno n. 60, la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale dell' "UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI MILANO", con sede in Milano, Viale Piceno n. 60, azienda speciale per l'esercizio delle funzioni in materia di servizio Idrico Integrato, iscritta presso il Registro Imprese di Milano con il numero di iscrizione, partita I.V.A. e codice fiscale: 08342040964, R.E.A. n. 2019587 (di seguito "Autorità d'Ambito" oppure "Ufficio d'Ambito"), munita degli occorrenti poteri per quanto infra in forza di deliberazione n. 11 del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2014, Atti n. 10396 del 29 settembre 2014, Fascicolo 2.10/2014/422, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000, pubblicata mediante inserimento nell'Albo Pretorio on line dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009 n. 69, nonché in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/13 ;

- FALCONE Michele, nato a Cosenza il 13 marzo 1972, domiciliato per la carica in Assago (MI), Via del Mulino n. 2, Edificio U10, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore Generale della società "CAP HOLDING S.p.A.", con sede in Assago (MI), Via del Mulino n. 2, Edificio U10, capitale sociale euro 534.829.247,00 (cinquecentotrentaquattromilioniottocentoventinove miladuecentoquarantasette/00), interamente versato, iscritta presso il Registro Imprese di Milano con il numero di iscrizione, partita I.V.A. e codice fiscale: 13187590156, R.E.A. n. 1622889 (di seguito "Gestore" oppure "Società"), munito degli occorrenti poteri per quanto infra in forza di deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 29 settembre 2014, che in estratto certificato conforme da me Notaio in data odierna rep. n. 24214 si allega al presente atto sotto la lettera "A", onde formarne parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale

----- premettono che: -----

a) Il Consiglio Provinciale, considerati i pareri favorevoli espressi dalla Conferenza dei Comuni e dalla Regione Lombardia nella seduta del 19 dicembre 2013 con Deliberazione n. 98/2013, ha approvato in via definitiva l'Adozione del Nuovo Piano d'Ambito della Provincia di

AGENZIA ENTRATE

UFFICIO MILANO 1

REGISTRATO

In data 20/10/2014

al N.26839 serie 1T

Esatti € 245,00



Milano;

b) il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito con Deliberazione n. 2 – 3 – 4 del 20 dicembre 2013, con approvazione rispettivamente:

1) della "Relazione per l'affidamento a CAP Holding S.p.A. del Servizio Idrico Integrato della Provincia di Milano per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2033", relazione redatta ai sensi dell'art. 34, comma 13 del D.L. 179/2012 convertito con modificazioni in L. n. 221/2012;

2) della documentazione a supporto della Convenzione per la gestione del SII (Regolamentazione del SII, disciplinare tecnico, Carta dei Servizi e relativi allegati);

3) dell'affidamento medesimo,

ha formalizzato l'affidamento *in House Providing* del SII al Gestore per il periodo 1° (primo) gennaio 2014 (duemilaquattordici) – 31 (trentuno) dicembre 2033 (duemilatrentatré);

c) in data 20 dicembre 2013 l'Ufficio d'Ambito e la Società hanno sottoscritto gli atti convenzionali di Affidamento del Servizio per il periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2033, in particolare la *Convenzione di Affidamento del Servizio Idrico dei Comuni dell'Ambito della Provincia di Milano*, documento che stabilisce in capo al Gestore l'impegno di realizzazione del Piano di investimento (di seguito "Convenzione");

d) in data 31 (trentuno) luglio 2014 (duemilaquattordici) la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ha espresso parere favorevole alla richiesta del Gestore di formulare un'offerta in merito alla concessione di una garanzia alla Banca Europea per gli Investimenti in relazione al finanziamento fino a euro 70.000.000,00 (settantamiliardi/00) da quest'ultima eventualmente concesso alla Società (di seguito "Contratto di Finanziamento BEI"), impegnandosi, tuttavia, a concedere la stessa, subordinatamente alla sottoscrizione tra il Gestore e il Concedente di documentazione volta a chiarire alcuni aspetti della Convenzione, come generalmente richiesto al fine di rendere bancabili le concessioni, e, in particolare:

\*gli effetti del mancato accordo in sede di revisione del piano economico finanziario e

\*la quantificazione e i termini di pagamento dell'indennizzo spettante al Gestore in ogni caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio (ivi inclusa la regolamentazione della gestione del servizio nelle more dell'integrale pagamento dell'indennizzo);

e) ai sensi dell'art. 31 della Convenzione, l'Ufficio d'Ambito ha la facoltà di inserire nella Convenzione clausole o modifiche, che gli enti finanziatori richiedono al fine di favorire la bancabilità dei contratti di finanziamento;

f) il Concedente e il Gestore intendono col presente atto, anche ai fini di cui alla premessa che precede, integrare alcune lacune su parti non essenziali del negozio e chiarire e precisare alcune previsioni dello stesso.

Tutto ciò premesso

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi del

suindicato art. 31, con il presente atto il Concedente e il Gestore (le "Parti") intendono introdurre talune precisazioni agli artt. 16, 27 e 30 della Convenzione, che regolano rispettivamente "Revisione tariffaria", "Alienazione ed eliminazione di beni - Restituzione delle opere e canalizzazioni" e "Sanzione risolutoria", in modo da chiarire gli effetti del mancato accordo in sede di revisione del piano economico finanziario e le clausole che disciplinano le conseguenze della cessazione del rapporto concessorio, anche tenuto conto delle previsioni di legge applicabili. Pertanto, al fine di favorire la bancabilità del Contratto di Finanziamento BEI, le Parti danno atto dell'interpretazione dalle stesse attribuita ai suddetti articoli della Convenzione ed in particolare convengono quanto segue: -----

1. con riferimento all'art. 16 "Revisione tariffaria" esso, nel regolamentare la materia, al comma 5 richiama la disciplina contenuta all'art. 143 del D.Lgs. 163/2006. Le Parti riconoscono che con il richiamo a detto articolo si intende fare rinvio all'intera disciplina in esso contenuta, comunque da applicare alle concessioni, compresi i commi 8 e 8 bis. Pertanto, è da intendersi previsto in Convenzione il diritto del Gestore di recedere dal rapporto concessorio qualora, per qualsiasi motivo, al verificarsi dei relativi presupposti, non si addivenisse alla revisione straordinaria del piano economico finanziario mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio; -----

2. con riferimento all'art. 27 "Alienazione ed eliminazione di beni - Restituzione delle opere e canalizzazioni" della Convenzione:-----

a. i commi da 2 a 10 di tale articolo sono applicabili "*alla scadenza della presente Convenzione o in caso di risoluzione della stessa*". Le Parti precisano che tali previsioni sono applicabili in ogni caso di risoluzione o scadenza, sia naturale che anticipata, della Convenzione, ivi incluso il caso di recesso del Gestore; -----

b. il comma 6 prevede il pagamento delle somme dovute al Gestore uscente ad opera del nuovo gestore subentrante, all'atto di subentro di quest'ultimo. Si precisa che, in caso di scadenza ovvero risoluzione ovvero recesso dalla Convenzione, il Gestore avrà diritto di continuare nella Gestione ordinaria del servizio fino all'integrale adempimento da parte del gestore subentrante dei relativi obblighi di pagamento. A tal fine, le Parti riconoscono che per "Gestione ordinaria del servizio" deve intendersi la gestione effettuata dal Gestore applicando la tariffa prevista per l'ultimo anno di gestione ai sensi dell'art. 15, salvo rivalutazioni, senza obbligo di realizzare alcun ulteriore intervento e/o investimento. Il nuovo gestore dovrà provvedere al pagamento al Gestore uscente delle somme dovute a titolo di indennizzo al momento del trasferimento dei beni realizzati e/o in corso di realizzazione e/o finanziati dal Gestore e comunque non oltre 3 (tre) mesi dall'affidamento al gestore subentrante, fermo restando che la piena efficacia di una nuova convenzione con il gestore subentrante sarà subordinata all'effettivo pagamento di detto indennizzo; -----

3. con riferimento all'art. 30 "Sanzione risolutoria", pur non essendo espressamente indicati i casi di risoluzione della Convenzione per

fatto imputabile al Concedente e la sua estinzione per revoca del Concedente per motivi di pubblico interesse, le Parti riconoscono che detti casi devono intendersi previsti in Convenzione in virtù di quanto disposto dall'art. 158 del D. Lgs. 163/2006, che è da ritenersi applicabile nella sua interezza e in particolare con riferimento al vincolo di destinazione delle somme corrisposte al Gestore in tali casi. Il Gestore avrà quindi il diritto di risolvere la Convenzione ai sensi dell'art. 1454 c.c.. Resta fermo il diritto del Gestore di proseguire la Gestione ordinaria del servizio secondo quanto previsto all'articolo 27 comma 6 della Convenzione, come sopra precisato. Per quanto non precisato valgono le previsioni di cui alla Convenzione.

Io notaio ho ommesso la lettura degli allegati per esonero dei componenti, che dichiarano di averne personale conoscenza.


E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che pubblico dandone lettura ai componenti, i quali, da me interpellati, lo approvano, confermano e con me Notaio lo sottoscrivono in calce alle ore dieci e dieci.

Consta di un foglio parzialmente scritto con mezzo meccanico ai sensi di legge da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me Notaio su intere tre facciate e quanto sin qui della quarta.

F.to ITALIA PEPE

F.to MICHELE FALCONE

F.to ANNA FERRELLI - notaio



VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 29.09.2014

Oggi, 29 settembre 2014, alle ore 13.00, presso la sede legale in Via del Mulino 2 - Edificio U10 in Assago, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società "CAP Holding S.p.A.", per deliberare sul seguente, in precedenza da tutti conosciuto,

## Ordine del giorno

- 1) Comunicazioni del Presidente;
- 2) Approvazione verbale seduta del 15/09/2014;
- 3) Rendicontazione semestrale all'ATO Provincia di Milano circa andamento investimenti – primo semestre 2014 / Aggiornamento Piano Investimenti;
- 4) Piano Industriale 2014-2016 – Finanziamenti BEI di € 70.000.000,00 – Garanzia CASSA DD.PP. – Documentazione contrattuale.

Il Presidente constata e fa constatare:

- che la presente riunione è stata regolarmente convocata con lettera protocollo n.13419 /Pres del 24/09/2014;
- che sono presenti i Consiglieri di amministrazione Sigg.ri Franco De Angeli, Emiliano Campi, Gilberto Francesco Daniele Righi e Davide Reati;
- che sono presenti per il Collegio Sindacale il Presidente Dott. Antonio Liberato Tuscano ed i Sindaci effettivi Dott.ssa Anna Maria Allievi e Dott. Antonio Viola;
- che tutti i presenti si dichiarano edotti sugli argomenti da trattare;

ciò constatato dichiara la presente riunione di Consiglio atta a deliberare.

Assiste alla presente riunione, con il consenso unanime di tutti i presenti, il Direttore Generale Dott. Michele Falcone.




Il Presidente chiama a fungere da segretario il Dott. Michele Falcone, che accetta.

Il Presidente informa che il segretario verbalizzerà in forma sintetica i lavori della riunione, chiedendo espressamente ai presenti di voler notificare la richiesta di verbalizzazione di eventuali dichiarazioni.

Il Presidente passa quindi alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

## 1. Comunicazioni del Presidente.

(... ommissis ...)



(...omissis...)

CHIAMO IN PREMESSA:

4. Piano Industriale 2014-2016 – Finanziamenti BEI di € 70.000.000,00 – Garanzia CASSA DD.PP. – Documentazione contrattuale.

Il Presidente introduce la trattazione dell'argomento, richiamando la deliberazione del C.d.A. del 17/02/2014, con la quale venne autorizzata la presentazione alla BEI – Banca Europea per gli Investimenti – di richiesta di apertura di una linea di credito in favore del Piano degli investimenti del Gruppo CAP, contenuto nel Piano d'Ambito della Provincia di Milano, approvato dall'Ufficio d'Ambito in data 05/12/2013 e su cui la Conferenza dei Comuni del 17/12/2013 ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 48 della L.R. Lombardia n. 26/2003.

Con il succitato provvedimento, il C.d.A. di CAP Holding S.p.A., contestualmente, deliberò di richiedere – in applicazione del combinato disposto dell'art. 19 lett. d) e dell'art. 27 del D. Lgs. n. 163/2006 – alla Cassa Depositi e Prestiti e ad altri quattro istituti di credito l'emissione della garanzia della linea di credito eventualmente concessa dalla BEI, garanzia anche mediante cessione / costituzione in pegno dei crediti, secondo quanto previsto dall'art. 15 della Convenzione di affidamento del S.I.I. sottoscritta il 20/12/2013.

Atteso che:

- la BEI, constatata la rispondenza dell'operazione di finanziamento richiesta da CAP Holding S.p.A. alle proprie finalità, ha deciso di dare corso alla richiesta medesima (cfr.

comunicazione del 01/08/2014), mediante la concessione alla Società di un prestito per un importo massimo complessivo di € 70.000.000,00, a condizione che detto prestito sia garantito da una banca o altra istituzione finanziaria ritenuta accettabile dalla BEI, mediante la sottoscrizione di un contratto di garanzia in forma e contenuto giudicato soddisfacente dalla BEI stessa;


- a fronte della richiesta di offerta ai fini all'acquisizione della garanzia di cui sopra, la cui scadenza era stata fissata per il giorno 4 agosto 2014, è pervenuta la sola offerta della Cassa DD.PP. e che, in data 18 settembre 2014, la Commissione giudicatrice all'uopo nominata, ha ritenuto accettabile la proposta di garanzia e rispondente alle clausole richiamate nella menzionata richiesta di offerta, le cui condizioni contrattuali risultano contenute nel verbale reso dalla predetta Commissione.

Vista la bozza di contratto di prestito tra la BEI e CAP Holding S.p.A. (FI n. 83.834 - Serapis n. 2014-0352), agli atti del C.d.A. della seduta odierna;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 7.01 del citato schema di contratto, gli obblighi della BEI sono condizionati alla previa sottoscrizione e consegna alla Banca stessa, in forma e contenuto per essa soddisfacente, di contratto di garanzia, mediante cui il garante garantisce incondizionatamente, irrevocabilmente ed a prima richiesta l'esatto integrale e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni di pagamento che assumerà CAP Holding con il contratto medesimo;

Dato atto, inoltre, che all'art. 7.05 del citato schema di contratto, si richiede atto di cessione in garanzia a favore della BEI del diritto del Concessionario al pagamento del valore residuo dei beni (VIR), ai sensi dell'atto di concessione (Convenzione di affidamento S.I.I. 20/12/2013);

Atteso che, al fine di favorire la bancabilità del contratto di finanziamento nell'ambito del suddetto prestito BEI, si è reso necessario concordare con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano uno specifico atto - nel testo agli atti del C.d.A. della seduta odierna - per l'interpretazione funzionale degli artt. agli artt. 16, 27 e 30 della Convenzione di affidamento del S.I.I., che regolano rispettivamente "Revisione tariffaria", "Alienazione ed eliminazione di beni - Restituzione delle opere e canalizzazioni" e "Sanzione risolutoria", in modo da





chiarire gli effetti di mancato accordo in sede di revisione del piano economico finanziario  
la quantificazione e i termini di pagamento dell'indennizzo spettante al Gestore in ogni caso  
di cessazione anticipata del rapporto concessorio (ivi inclusa la regolamentazione della  
gestione del servizio nelle more dell'integrale pagamento dell'indennizzo);

Preso, altresì, atto che le condizioni dell'intervento di Cassa DD.PP. in qualità di garante di  
finanziamento, mediante garanzia autonoma e a prima domanda, nel finanziamento BEI,  
sono indicate nel documento agli atti "Term sheet preliminare" – nel testo in bozza  
suscettibile di integrazioni sulla base delle condizioni per l'erogazione del prestito BEI, di  
cui al relativo contratto;

Vista la bozza del suddetto "Term sheet preliminare", da perfezionarsi sulla base delle  
esigenze rappresentate dalla BEI, nonché delle condizioni offerte dalla Cassa DD.PP.;

Atteso che tra l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano e CAP Holding S.p.A. sarà  
sottoscritto l'atto di interpretazione funzionale della Convenzione – il cui testo è agli atti  
della presente seduta – al fine di favorire la bancabilità del contratto di finanziamento BEI  
più sopra citato;

Dopo la discussione, il Consiglio di Amministrazione, ad unanimità di voti, espressi nei modi  
di legge,

#### DELIBERA

- di prendere atto della comunicazione in data 01/08/2014 citata in premessa, con cui la  
Banca Europea per gli Investimenti (BEI) conferma l'approvazione a favore di CAP  
Holding S.p.A. di un prestito di € 70.000.000,00, come da richiesta della Società stessa,  
per finanziare le opere del S.I.I. previste nel piano degli investimenti approvato, a  
condizione che detto prestito sia garantito da una banca o altra istituzione finanziaria  
ritenuta accettabile dalla BEI, mediante la sottoscrizione di un contratto di garanzia in  
forma e contenuto giudicato soddisfacente dalla BEI stessa;
- di approvare la bozza di contratto di prestito tra la BEI e CAP Holding S.p.A. (FI n.  
83.834 – Serapis n. 2014-0352) - citato in premessa - e le condizioni nello stesso indicate,  
autorizzandone la sottoscrizione;

- di prendere atto dell'esito della procedura relativa al rilascio di garanzia nella linea di credito concessa dalla BEI e conseguente aggiudicazione a CASSA DD. PP. di intervento in qualità di garante di finanziamento, alle condizioni di cui alla proposta del 31.07.2014, tra le quali la sottoscrizione tra ATO Provincia di Milano e la Società di documentazione in forma e sostanza soddisfacente per Cassa DD.PP. volta a chiarire gli effetti di mancato accordo in sede di revisione del piano economico finanziario e la quantificazione ed i termini di pagamento dell'indennizzo spettante alla Società in ogni caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio.
- di approvare la bozza del documento agli atti *Term sheet preliminare*, da perfezionarsi sulla base delle condizioni per l'erogazione del prestito BEI stabilite nel relativo contratto, autorizzandone la conseguente sottoscrizione; dando atto, altresì, che la garanzia in questione risulta essere condizionata alla previa consegna e sottoscrizione alla BEI, in forma e contenuto per essa soddisfacente, del contratto di garanzia;
- di prendere atto del testo dell'atto di interpretazione funzionale della Convenzione di affidamento del S.I.I. – citato in premessa e da sottoscrivere con l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano – necessario al fine di favorire la bancabilità del contratto di finanziamento BEI;
- di autorizzare il Direttore Generale ad apportare alle bozze dei suddetti contratti di finanziamento e di garanzia, nonché all'atto di interpretazione sopra citato, tra CAP Holding S.p.A. e l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Milano, tutte le modifiche che si rendessero eventualmente necessarie ai fini del perfezionamento degli stessi;
- dare mandato al Presidente del C.d.A. ed al Direttore Generale, disgiuntamente tra loro, di compiere tutti gli atti necessari, o comunque connessi, per dare attuazione al presente provvedimento, inclusa la sottoscrizione dei contratti con la BEI e la Cassa DD.PP., nonché tutti gli adempimenti inerenti e/o conseguenti ai succitati contratti, conferendo loro al riguardo tutti i più ampi poteri.


o o o

Alle ore 14.20 null'altro essendovi da deliberare e nessuno dei presenti chiedendo la parola, la riunione viene sciolta.

Considerato che l'odierna seduta è l'ultima del C.d.A. nella sua attuale composizione, viene  
data lettura del presente verbale, che viene approvato e sottoscritto. 106


IL SEGRETARIO

dott. Michele Falcone





IL PRESIDENTE

dott. Alessandro Ramazzotti



SPAZIO ANNULLATO



Repertorio n. 24214

- I ORIGINALE

-----  
ESTRATTO  
-----

Certifico io sottoscritto Anna Ferrelli, Notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il presente estratto è conforme alle risul-  
tanze delle pagine dalla numero 102 (centodue) alla numero 106 (cen-  
tosei), ambo comprese, del libro Verbali Consiglio di Amministrazione  
della società "CAP HOLDING S.p.A.", con sede in Assago (MI), Via  
del Mulino n. 2, Edificio U10, iscritta presso il Registro Imprese di Mila-  
no con il numero di iscrizione, partita I.V.A. e codice fiscale:  
13187590156, R.E.A. n. 1622889, libro debitamente numerato, bollato  
e tenuto ai sensi di legge, vidimato inizialmente dalla Camera di Com-  
mercio di Milano - Ufficio Vidimazioni - in data 6 febbraio 2014, Proto-  
collo n. 2838.

Si fa vertenza che le parti omesse non alterano nè contraddicono quelle  
riportate.

Assago, Via del Mulino n. 2

-----  
tredici ottobre duemilaquattordici (13/10/2014)  
-----


COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Per tutti gli usi di legge.

Milano, 21 OTT. 2014

*Giuseppe Felli*

